

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Servizio 7-Sicurezza Alimentare

**Stabilimento n. CE IT 1532 M sito in Gangi (PA), impresa alimentare Bovicarne Sicilia Società Cooperativa Agricola – Estensione del riconoscimento**

**Il Dirigente Generale**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n.9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione n.6 del 18 gennaio 2013, e s.m.i;
- VISTO il Decreto dell’Assessore per la Salute n. 2587 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull’individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull’igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull’igiene dei prodotti di origine animale;

- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.
- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, alla Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- VISTI i decreti n. 600.8/24475/56.29/5944 del 18 novembre 1997 e 1546/13 del 26 agosto 2013 con i quali lo stabilimento dell’impresa alimentare **COOPERATIVA AGRICOLA SAN GIORGIO** sito in GANGI (PA) nella contrada Magione sn è stato riconosciuto idoneo all’esercizio dell’attività di macellazione, laboratorio di sezionamento di carni di ungulati domestici refrigerate con l’attribuzione dello *approval number* **CE IT 1532 M**;
- VISTO il decreto n. 238/15 del 17 febbraio 2015 con il quale l’ *approval number* **CE IT 1532 M** è stato volturato all’impresa alimentare **BOVICARNE SICILIA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA**;
- VISTA la nota prot. n. 1387 del 12 marzo 2019, assunta al protocollo di questo Dipartimento il 12 marzo 2019 al n. 22077, trasmessa dal SUAP Madonie Associato a mezzo Pec, con la quale è stata indetta la conferenza asincrona ai sensi dell’art. 14/bis della Legge 241/90 e s.m.i. per l’istanza di estensione del riconoscimento di cui al Reg. CE 853/04 ai fini dell’esercizio: 1) Attività generali (Sez. 0) Deposito frigorifero autonomo Codice Sanco –CS di carni di ungulati domestici, di selvaggina allevata e cacciata; 2) Carni di selvaggina allevata (Sez. III) Laboratorio di sezionamento Codice Sanco –CP di cinghiali e carni di selvaggina allevata; 3) Carni di selvaggina cacciata (Sez. IV) Laboratorio di sezionamento –CP di cinghiali e altra grande selvaggina cacciata; 4) Carni macinate Stabilimento per carni macinate –MM e per preparazioni di carne –MP, e le successive integrazioni;
- VISTA la completezza della documentazione allegata e la ricevuta di versamento (bollettino di c/c postale n. 43/199 03 del 10/01/2018) della tassa di concessione governativa prevista per l’estensione del riconoscimento;
- VISTA la nota prot. n. 4967/B del 5 luglio 2019, assunta al protocollo di questo Dipartimento il 9 luglio 2019 al n. 55708, con la quale il Servizio di Igiene della Produzione degli Alimenti di Origine Animale dell’ASP di Palermo ha espresso nulla osta all’estensione del riconoscimento alle nuove attività;

RITENUTO di dovere procedere in merito;

## DECRETA

### Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il

possesso di altre licenze od autorizzazioni che, per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento dell'impresa alimentare **BOVICARNE SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** con sede in Gangi (PA) nella contrada Mangione sn cap. 90024 viene riconosciuto idoneo anche 1) Attività generali (Sez. 0) Deposito frigorifero autonomo Codice Sanco – CS di carni di ungulati domestici, di selvaggina allevata e cacciata; 2) Carni di selvaggina allevata (Sez. III) Laboratorio di sezionamento Codice Sanco –CP di cinghiali e carni di selvaggina allevata; 3) Carni di selvaggina cacciata (Sez. IV) Laboratorio di sezionamento –CP di cinghiali e altra grande selvaggina cacciata; 4) Carni macinate Stabilimento per carni macinate –MM e per preparazioni di carne –MP.

## **Articolo 2**

L'impianto mantiene il numero di riconoscimento **CE IT 1532 M**, con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I.S. strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

## **Articolo 3**

L'impresa alimentare deve garantire tra l'altro che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

## **Articolo 4**

Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta Bovicarne Sicilia Società Cooperativa Agricola.

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del dipartimento di prevenzione della competente Azienda sanitaria provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti devono avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene trasmesso al SUAP Madonie Associato (PA) per la conclusione della conferenza semplificata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 31 luglio 2019

f.to

**Il Dirigente Generale  
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)**

f.to

Il Dirigente del Servizio 7  
(Dr. Pietro Schembri)

f.to

Il Dirigente della U.O.B. 7.01  
(Dr. Vincenzo Bonomo)